



# COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA

Reg. Gen.  
Prot. n. 792/17

**DETERMINAZIONE N. 422 del 18/12/2017**

**OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 1318 del 27.10.2017 emessa dal Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro – su Ricorso presentato dalla Sig.ra Toscano Rosaria. Affidamento incarico legale e impegno spesa. CIG Z3321602C7.**

## IL RESPONSABILE

**PREMESSO** che:

- con Ricorso depositato in data 17.02.2015 al Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro - la dipendente Sig. Toscano Rosaria ha richiesto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori dal 26.07.2012 al 31.12.2015 con relativa differenza retributiva,
- il suddetto giudizio è stato definito con sentenza n. 1318 emessa il 27.10.2017 dal Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro – con la quale in accoglimento del Ricorso proposto dalla Sig.ra Toscano Rosaria,
  1. è stato riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori, riconducibili alla categoria D dal 26.07.2012 al 31.12.2015;
  2. condannato il Comune di Ali terme a corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 6.689,00 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
  3. condannato il Comune di Ali Terme alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.342,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali;
  4. posto definitivamente a carico del Comune di Ali Terme gli esborsi relativi alla Ctu, liquidati con decreto emesso in corso di causa;

**CONSIDERATO** che:

- la suddetta sentenza è stata emessa sulla scorta della relazione di consulenza tecnico -contabile n. cronol. 11620/2017 del 12.06.2017 redatta dal Dott. Antonino D'Andrea;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 8620 del 21.11.2017, l'Avv. Giovanni Caruso, legale incaricato della difesa del Comune di Ali Terme nel giudizio di prime cure, ha rappresentato che
  1. *“all’udienza fissata per il deposito della CTU il Tribunale non ha ritenuto di dovere concedere un termine per il deposito di note difensive, e consentire di poter dedurre le proprie osservazioni sia in ordine alla causa, sia relativamente alla relazione peritale”;*
  2. *“nel contesto della sentenza non è stato fornito alcun chiarimento circa la fondatezza o meno delle osservazioni, ritenendo per implicito che quanto detto dal CTU fosse da condividere”;*

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 123 del 18/12/2017 con la quale si è deliberato, tra l'altro:

- **Di autorizzare** il Sindaco a proporre appello avverso la Sentenza n. 1318 emessa il 27.1.2017 dal Tribunale Civile di Messina - Sez. Lavoro – a definizione del giudizio n. 791/2016 avviato dalla Sig.ra Toscano Rosaria con Ricorso del 17.02.2015;
- **Di demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa l'affidamento di un incarico legale a professionista esterno;
- **Di quantificare** in via presuntiva la somma occorrente per il suddetto incarico in € 2.500,00,

comprensivo di IVA, CPA e spese vive, assegnando tale somma al Responsabile dell'Area Amministrativa

- **Di approvare** lo schema di disciplinare di incarico di patrocinio legale e di rappresentanza e difesa dell'Ente, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di sottoscriverlo congiuntamente al legale individuato;

**CONSIDERATO** che il Comune di Ali Terme non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

#### **ATTESO**

- che per la suddetta attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, quando, come nella fattispecie in esame, si esaurisce in un'isolata prestazione di difesa in giudizio, l'affidamento è escluso dall'applicazione del nuovo codice dei contratti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 50/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..";

**VALUTATO** che il dettato normativo possa essere rispettato selezionando gli avvocati sulla base della specifica professionalità richiesta in ragione dell'incarico da affidarsi, contemperando il principio di rotazione con le specifiche competenze tecniche possedute e le pregresse esperienze maturate in riferimento alla materia oggetto di contenzioso, secondo i principi di imparzialità, economicità e buon andamento;

#### **RILEVATO**

- che l'economicità, nel caso di specie, deve essere garantita determinando l'importo a base di negoziazione sulla base dei parametri ministeriali fissati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31/12/2012 n. 247";
- che, tenuto conto dei principi di armonizzazione contabile, ai fini di una corretta imputazione delle somme, occorrerà richiedere al professionista un preventivo di spesa onnicomprensivo, indicando, ove applicabile, le scadenze temporali dell'esigibilità del credito relativo all'incarico stesso, mediante apposito crono-programma delle attività da espletare;

**DATO ATTO** che il legale dovrà impegnarsi a relazionare circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;

**VISTE** le vigenti disposizioni in materia e ribadito che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

**VISTO** il lo schema di disciplinare d'incarico approvato con la richiamata deliberazione di Giunta municipale;

**PRECISATO** che le SS.RR. della Corte dei conti hanno elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi:

1. rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
2. inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
3. proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione;

**PRECISATO E ATTESTATO**, a tale riguardo, che:

- L'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione;
- Non esiste all'interno della propria organizzazione, la figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
- La durata dell'incarico è legata alla chiusura del contenzioso;
- Il compenso dovrà essere concordato, proporzionalmente all'incarico da conferire, tenendo conto

dei valori minimi di cui al DM 55/2014;

### **EVIDENZIATO**

- che, nel procedimento in primo grado dinanzi al Tribunale di Messina, sentenza n. 1318 del 27/10/2017, il Comune di Ali Terme era rappresentato in giudizio dall'Avv. Giovanni Caruso;
- che, a tal fine, per il principio di economicità processuale e maggiore efficacia dell'azione difensiva si ritiene che lo stesso possa difendere le ragioni dell'Ente, anche in questa ulteriore fase contenziosa, in maniera ancor più incisiva garantendo anche la necessaria coerenza e continuità della stessa linea difensiva;

**CONSIDERATO** che l'Avv. Giovanni Caruso del foro di Messina presenta i requisiti professionali necessari e la comprovata esperienza nel settore per la cura degli interessi dell'Ente nella materia del contendere oggetto del ricorso;

### **CONSIDERATO**

- che l'Avv. Giovanni Caruso ha trasmesso all'Ente un preventivo di massima per il suddetto incarico secondo il seguente riparto:  
spese vive (contributo unificato) € 237,00;  
competenze € 1.400,00;
- che, occorre prevedere le ulteriori somme a carico del bilancio comunale così calcolate:  
spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 210,00  
Cassa avvocati (4%) € 64,40  
Totale imponibile: € 1.674,40  
IVA su imponibile € 368,37  
Totale importo a carico del comune: € 2.279,77 (a dedurre ritenuta d'acconto 20% pari ad € 322,00).

**DATO** atto che con la sottoscrizione del disciplinare di incarico il legale dichiara, tra l'altro, l'insussistenza delle ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013;

**VISTA** la Legge n.142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art.51 , comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art.6 della Legge 15/5/97, n°127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3° della L.R. del 7/9/98, n°23;

**VISTA** la determinazione sindacale n. 8 del 17.07.2017 con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa;

### **VISTI**

- il TUEL;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.M. n. 55/2014;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,

1. **Affidare** all'Avv. Giovanni Caruso del Foro di Messina, P.IVA 00397270836 l'incarico professionale, in rappresentanza del Comune di Ali Terme, per la proposizione di appello avverso la Sentenza n. 1318 emessa il 27.1.2017 dal Tribunale Civile di Messina - Sez. Lavoro – a definizione del giudizio n. 791/2016 avviato dalla Sig.ra Toscano Rosaria con Ricorso del 17.02.2015
2. **Impegnare** per il suddetto incarico professionale la complessiva somma di € 2.279,77 così ripartita:  
Onorari: € 1.400,00  
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 210,00  
Cassa avvocati (4%) € 64,40  
Totale imponibile: € 1.674,40  
IVA su imponibile € 368,37  
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/75 € 237,00  
**Totale importo a carico del comune: € 2.279,77 (a dedurre ritenuta d'acconto 20% pari ad € 322,00).**
3. **Trasmettere** copia del presente atto al professionista incaricato;
4. **Di trasmettere** la presente all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e di competenza;
5. **Di pubblicare** il presente atto all'Albo pretorio del Comune e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Dott. Mario Puglisi)

**VISTO**, per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 Legge 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, Legge 127/97, come recepito dalla L.R. n. 23/98.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICA FINANZIARIA  
Dott.ssa Rosa Piliatti

Ali Terme

18/12/2017

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Reg. N. \_\_\_\_\_

Il responsabile.

IL SEGRETARIO COM.LE

Ali Terme \_\_\_\_\_